CORTE FEDERALE DI APPELLO
Comunicato Ufficiale n. 9 del 24 Novembre 2020

Riunione del 12 novembre 2020

Presidente: Avv. Antonio Ricciulli
Vice Presidente: Avv. Fabio Gullotta
Componente: Avv. Claudio Cutrera (Relatore)

CFA 5/20/21 – Reclamo del tesserato *..omissis..* avverso la decisione resa dal Tribunale Federale FIPAV in data 26.09.2020, pubblicata con C.U. n. 15 del 05.10.2020 (per il suo coinvolgimento in fatti di violenza di natura sessuale nei confronti di più atlete minorenni, per i quali è stato, anche, incardinato un procedimento penale, che per la loro gravità e diffusione mediatica, tale da generare allarme tra le giovani atlete tesserate e rispettivi genitori, hanno determinato grave disdoro per la Federazione e per il movimento pallavolistico tutto. In violazione dei principi di probità e correttezza, ex Artt. 16 Statuto FIPAV, 19 R.A.T., I e 74 Reg. Giur. e 2 Codice Comportamento Sportivo CONI, Contestate le aggravanti di cui alle lettere A e D dell'Art. 102 Reg. Giur.).

La Corte Federale di Appello

OSSERVA

Con decisione del 26.09.2020, pubblicata con C.U. 15 del 05.10.2020, il Tribunale Federale infliggeva a ..omissis.. la sanzione della radiazione dalla FIPAV, ritenendolo responsabile della violazione dei principi di probità e correttezza, ex Artt. 16 Statuto FIPAV, 19 R.A.T., I e 74 Reg. Giur. e 2 Codice Comportamento Sportivo CONI, per il suo coinvolgimento in fatti di violenza di natura sessuale nei confronti di più atlete minorenni, per i quali è stato, anche, incardinato un procedimento penale, che per la loro gravità e diffusione mediatica, tale da generare allarme tra le giovani atlete tesserate e rispettivi genitori, hanno determinato grave disdoro per la Federazione e per il movimento pallavolistico tutto.

Il Tribunale riteneva peraltro sussistere l'aggravante ex art. 102 Reg. Giur. in considerazione della gravità dei fatti contestati, della loro diffusione mediatica, del notevole disdoro per la FIPAV e dell'assenza di circostanze attenuanti.

L'..omissis.. proponeva, quindi, reclamo innanzi a questa Corte Federale per i seguenti motivi: 1) "*Estinzione del procedimento ai sensi dell'art. 43 nn. 1 e 4 del Reg.Giur.*"; 2) "*L'incostituzionalità della decisione assunta in mancanza di*

elementi di prova"; 3) "*L'omessa valutazione di prove e di circostanze fondamentali ai fini della decisione*".

All'udienza di discussione tenutasi il 12 novembre 2020, venivano sentiti il Procuratore Federale, che ha concluso per la conferma della decisione impugnata, l'Avv. Massimo della Rosa, per il tesserato ..omissis.., che ha concluso per l'accoglimento del reclamo, nonché lo stesso tesserato ..omissis...
La Corte Federale di Appello si riservava di decidere.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il reclamo è infondato e va respinto.
È opportuno innanzitutto disattendere l'eccezione preliminare sollevata da parte reclamante in relazione alla invocata "*estinzione del procedimento ai sensi dell'art. 43 nn. 1 e 4 del Reg.Giur.*", per asserito superamento dei termini di cui all'art.43 del Reg. Giur.
La difesa dell'..omissis.., infatti, pur citando correttamente i riferimenti normativi applicabili alla fattispecie, erra nell'individuazione del *dies a quo*, del *dies ad quem* e nel non considerare, ai fini del computo, l'istituto della sospensione feriale dei termini stessi.
L'art.43 del Reg. Giur., infatti, ai commi 1 e 4 (in combinato disposto con l'art. 38 nn. 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI) determina in novanta giorni, dalla data di esercizio dell'azione disciplinare, il termine per la pronuncia della decisione di primo grado, a pena di estinzione del relativo procedimento.
Tale termine è perentorio ed è ispirato ai principi di celerità e "della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale" (art. 2 co. 3 Reg. Giur.).
Si tratta quindi di individuare quale sia il termine iniziale, quello finale per poi verificare se il complessivo termine entro cui doveva concludersi il procedimento disciplinare, nel caso in specie, sia stato o meno superato.
Ritiene la Corte che, in considerazione della sospensione feriale dei termini e della delibera n.18 del 18/3/2020 del Presidente Federale FIPAV, con cui, a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, è stata disposta la sospensione di tutti i termini per il compimento di atti processuali dal 19/3/2020 al 31/05/2020, il sopradetto termine di cui all'art.43 Reg.Giur. non sia stato assolutamente superato.
L'istituto della sospensione feriale dei termini, infatti, costituisce norma di carattere generale del processo civile, a detta di questa Corte applicabile ai procedimenti di giustizia sportiva, anche in virtù di giurisprudenza consolidata sul punto.
In effetti sia l'art. 2, comma 6, del Codice di giustizia sportiva, sia l'art. 2, comma 6, del Regolamento Giurisdizionale FIPAV, operano un espresso richiamo alle norme procedurali civili prevedendo che "per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva".
Appare evidente come l'istituto della sospensione feriale dei termini (disciplinato nel nostro diritto processuale civile dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742 e successive

modifiche) costituisca, nel silenzio delle norme federali, una disposizione generale applicabile anche ai giudizi che si tengono innanzi agli organi di giustizia sportiva, in virtù dei predetti richiami al Codice di giustizia sportiva del CONI ed al Regolamento Giurisdizionale FIPAV.
In tal senso anche il Collegio di Garanzia del CONI ha sempre sancito espressamente che "il decorso dei termini processuali relativo ai procedimenti che si tengono davanti alle giurisdizioni sportive sia da ritenersi sospeso nel periodo feriale (1° - 31 agosto), a meno che non sia disposto diversamente (dai regolamenti federali) …" (cfr, da ultimo, decisione n. 14/2020 Collegio di Garanzia del CONI – Sezioni Unite.
Per quanto concerne l'individuazione del *dies a quo*, anche a non voler prendere in considerazione, come fatto da parte reclamante, la data (01/07/2020) in cui il fascicolo dell'odierno procedimento risulta pervenuto al Tribunale Federale , bensì l'atto di deferimento del tesserato ..omissis.., la data di decorrenza non potrà che essere quella in cui il detto atto è stato notificato e non certo quella apposta sullo stesso (cfr., in tal senso, le numerose sentenze di Codesta Corte Federale nonché del Collegio di Garanzia del Coni, tra tutte, ad esempio, la N.25/2017 , resa a Sezioni Unite).
Per quanto riguarda, invece, l'individuazione del *dies ad quem* assume importanza il significato da assegnare all'espressione "pronuncia della decisione".
Va osservato che, secondo l'indirizzo ermeneutico espresso dalle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia (*decisioni 22 marzo 2016, n. 13, 11 ottobre 2016, n. 46, 7 marzo 2017, n. 19, 1° giugno 2017, n. 42 e, da ultimo, 2 Marzo 2020 n. 14*), al quale si intende dare continuità, ai fini della "individuazione del termine per la conclusione dell'azione disciplinare (…) il momento in cui la decisione dell'organo giudicante si intende pronunciata è quello in cui, all'esito della camera di consiglio, la decisione è stata adottata e sottoscritta dal Presidente.
E di tale data fa fede, fino a querela di falso, la sottoscrizione degli organi giudicanti.
Infatti, con riferimento alla fase decisoria del procedimento disciplinare, sia il Regolamento Federale FIPAV (artt. 43 n.1, 40 n.7 e 42 n.2 del Reg. Giur.) sia il Codice di Giustizia Sportiva del CONI (artt. 37 n.10 e 38 n.1 e 2) , individuano due momenti essenziali dai quali discendono conseguenze ed effetti differenti e precisamente: il primo, quello della pronuncia della sentenza, dal quale consegue, in caso di mancato rispetto, l'estinzione del giudizio; il secondo, la pubblicazione della decisione sul sito federale dal quale decorre il termine per la proposizione dell'appello e l'efficacia esecutiva della sentenza.
Costituisce poi un necessario adempimento, immediatamente successivo, quello della sua tempestiva pubblicazione". (cfr, da ultimo, decisione n. 10/2018 Collegio di Garanzia del CONI – Quarta Sezione).
La formulazione testuale delle norme, d'altronde, non consente di ritenere che la decisione entro la predetta data debba essere anche pubblicata e quindi portata a conoscenza degli interessati.
Con la pubblicazione la decisione acquista, come si è detto, piena rilevanza esterna ed è quindi impugnabile nei termini stabiliti ma, nell'ordinamento federale, la decisione ha rilevanza giuridica sin dal momento della sua pronuncia da parte degli organi di giustizia.

Per l'effetto, ritenuto che, per come riconosciuto dalla stessa parte reclamante, l'atto di deferimento è stato notificato in data 21/5/2020 (durante la sospensione dei termini di cui alla sopra citata delibera del Presidente Federale FIPAV), che il *dies a quo* deve , dunque, farsi decorrere dal 1/6/2020, considerato il periodo di sospensione feriale dei termini e che Tribunale Federale ha pronunciato la sentenza in data 26.09.2020, risulta evidente il rispetto dei termini (novanta giorni) previsti dalle disposizioni sopra indicate e, conseguentemente, il rigetto della relativa eccezione.

Nel merito si evidenzia che le doglianze secondo le quali la decisione sarebbe stata assunta in mancanza di elementi di prova, omettendo di valutare circostanze fondamentali ai fini del decidere, non possono trovare accoglimento.

In realtà, la prospettazione dei fatti fornita sia dal reclamante sia dal suo difensore trova ampia smentita nella documentazione probatoria acquisita agli atti, in particolar modo in quella fornita dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Massa.

Rilevanti, ai fini del giudizio, sono le univoche dichiarazioni rese dalle atlete minori nell'immediatezza dei fatti, quelle rese, in sede di s.i. dinanzi alla Questura di Massa Carrara, dai colleghi e compagni di camera dell'..omissis.., le risultanze dell'intervento effettuato in data 15 luglio 2019 dagli agenti di Polizia Giudiziaria della Questura di Massa Carrara nonché l'ordinanza di applicazione di misura cautelare del G.I.P. del Tribunale di Massa del 6/8/2020.

Tali risultanze probatorie inducono a ritenere che non vi possano essere più dubbi in ordine all'identificazione dell'..omissis.. quale autore dell'intrusione nelle camere delle minori e delle molestie in danno di quest'ultime.

Più in particolare si evidenzia che, contrariamente a quanto affermato in reclamo, i colleghi e compagni di camera dell'..omissis.. hanno smentito la versione dei fatti resa da quest'ultimo.

Sia D. G. V. che S. H. hanno affermato che la sera dei fatti l'..omissis.. indossava i pantaloncini a quadri descritti dalle minori, non facente parte della dotazione dell'abbigliamento degli allenatori, così come ammesso dallo stesso ..omissis.. in sede di audizione dinanzi a questa Corte.

Sempre D. G. e H. hanno dichiarato che l'..omissis.., più anziano di loro, era solito rientrare in stanza prima degli stessi, intorno alle 01.30 circa e che proprio per tale ragione la notte del 04 luglio 2019, dopo che erano trascorse le ore 03:00, era stata notata la sua assenza.

Il D. G., inoltre, contrariamente a quanto riferito dall'..omissis.., ha riferito di avere effettuato il giro di controllo con quest'ultimo intorno alle 00:30 della notte in questione, ma che ciò era stato fatto nella parte esterna delle palazzine e non all'interno.

Tali dichiarazioni, come è evidente, smentiscono la versione dei fatti fornita dall'..omissis.. secondo la quale il controllo sarebbe stato fatto all'interno delle palazzine e che il ricordo delle ragazzine circa l'abbigliamento indossato quella sera dall'..omissis.. (in particolare il pantaloncino a quadri), fosse riconducibile al controllo in precedenza effettuato insieme al D. G..

A quanto sopra deve aggiungersi che anche i video delle telecamere di sicurezza, acquisiti dalla Procura della Repubblica di Massa e di cui alla annotazione dell'intervento della Squadra Mobile, inserita nel fascicolo del procedimento

penale ed acquisita anche al presente giudizio, confermano l'ingresso di un soggetto, di statura superiore a 1,50 m, nella palazzina delle minori in questione.
Tale ingresso non è avvenuto, come vorrebbe far credere la difesa dell'..omissis.., alle ore 01:12 del 04 luglio 2019, bensì, trascorsa un'ora e 12 minuti dall'inizio del terzo dei quattro *file* in cui era stato suddiviso il video di sorveglianza, estrapolato con inizio ripresa dalle ore 00:00 reali del medesimo giorno, in considerazione del ritardo di registrazione del sistema di 23 minuti.
L'orario dell'ingresso, così come anche ritenuto dal GIP di Massa, sembra compatibile con quello indicato dalle minori e rende ancor più credibile la versione dei fatti fornita dalle stesse, smentendo quella prospettata dall'..omissis...
A tutto quanto sopra detto deve, in ogni caso, aggiungersi che, alla luce della nota decisione delle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia dello Sport n. 93/2017, "*all'interno dei procedimenti di giustizia sportiva il valore probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare si deve attestare ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio. A maggior ragione, l'organo giudicante non può spingersi fino all'assoluta certezza della commissione dell'illecito, ma non può nemmeno sostenere una posizione dibattimentale assodata in base ad un elemento probatorio valutato in misura superiore al ragionevole dubbio, criterio utilizzato in ambito di diritto penale come limite di convincimento del giudice. La ragione che giustifica l'adozione di un siffatto standard probatorio si può, a buon diritto, far discendere dal fatto che, se l'accertamento della responsabilità degli illeciti di natura disciplinare trovasse il suo fondamento nella certezza assoluta della prova raggiunta che, nella maggior parte dei casi, rappresenta una mera astrazione, si incorrerebbe nel rischio concreto di rallentare il procedimento disciplinare e ostacolare la piena tutela dei soggetti dell'ordinamento sportivo nei confronti degli illeciti disciplinari, oltre a vanificare il principio di ragionevole durata del processo sportivo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento delle attività federali, come disciplinato dall'art. 2, comma 3, CGS CONI. A conforto di tale orientamento, appare necessario fare ricorso al principio di valutazione probatoria espressamente previsto dall'art. 40, comma 1, delle Norme Sportive Antidoping e considerato ormai acquisito come principio generale immanente all'ordinamento sportivo. In sostanza, nell'accertare una violazione disciplinare, l'organo giudicante deve formarsi un "confortevole convincimento". Per giungere a questo risultato il grado di prova richiesto si deve individuare in un criterio che superi la semplice valutazione delle probabilità, ma che sia comunque inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio (tra le molte, si considerino Collegio di Garanzia, S.S.U.U., decisioni nn. 6/2016 e 34/2016)".*
Nel caso in questione il materiale probatorio a carico dell'..omissis.., nonostante non superi il ragionevole grado di certezza, è stato supportato da circostanze di gravità, precisione e concordanza, necessarie a generare un ragionevole affidamento in merito alla constatazione della sua colpevolezza.
Tali circostanze risultano essere in contrasto con i principi cardini dell'ordinamento Fipav e cioè con quelli di probità e correttezza, disciplinati dagli Artt. 16 Statuto FIPAV, 19 R.A.T., I e 74 Reg. Giur. e 2 Codice Comportamento Sportivo CONI.

P.Q.M.

La Corte Federale di Appello

Rigetta il proposto reclamo e conferma la decisione impugnata con cui è stata disposta la radiazione dalla FIPAV del tesserato ..omissis...

F.to Il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO in data 24 Novembre 2020